



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**SCADENZE NOVEMBRE 2019**

**LUNEDÌ 11 NOVEMBRE**

**MODELLO 730 INTEGRATIVO** – CAF e professionisti abilitati devono consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del modello 730/2019 integrativo e il relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3. Inoltre, devono comunicare al sostituto d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle medesime dichiarazioni integrative.

**VENERDÌ 15 SETTEMBRE**

**IVA** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**IVA** - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

**IVA** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

**OPERAZIONI CON L'ESTERO** - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

**ASSOCIAZIONI** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

**LUNEDÌ 18 NOVEMBRE**

**IMPOSTE RATEIZZATE** – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell'1,49%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dell'1,17%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento maggiorando l'importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. Invece, per i contribuenti titolari di partita Iva "interessati" dall'applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata, con interessi dello 0,51%, se hanno versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,18%, se hanno versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).

**RITENUTE** – I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

**CONDOMINIO** – I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di ottobre sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

**IVA MENSILE** – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di ottobre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6010.

**IVA TRIMESTRALE** – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al terzo trimestre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6033.

**IVA ANNUALE** – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la nona rata dell'Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi del 2,64%. L'adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

**CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI)** – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE)** – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di ottobre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

**VERSAMENTI IRPEF** – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di ottobre, incluse eventuali addizionali.

**ARTIGIANI E COMMERCIANTI** – Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2019 calcolata sul cd minimale (contributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell'impresa familiare.

**MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE**

**ENASARCO** - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2019.

**LUNEDÌ 25 NOVEMBRE**

**INTRASTAT** – Scade il termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate ad ottobre (operatori con obbligo mensile).

**LUNEDÌ 2 DICEMBRE**

**ROTTAMAZIONE TER** – Chi ha aderito entro il 30 aprile alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2001 al 2017, deve pagare la seconda rata. Invece, chi ha presentato istanza entro luglio, versa l'intera somma dovuta o la prima rata, pari al 20% del totale.

**SALDO E STRALCIO** – Le persone fisiche in difficoltà economica, ammesse alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi affidati all'agente della riscossione tra 2001 e 2017, devono versare l'intero importo per la regolarizzazione o la prima di cinque rate, pari al 35% del totale.

**DEFINIZIONE LITI PENDENTI** – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**DEFINIZIONE PVC** – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

**ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI Versamento** - Termine di versamento della 1<sup>a</sup> rata dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2018 (art. 1, c. 66 L. 145/2018).

**DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2018** – Ultimo giorno per la presentazione, con modalità telematica, dei modelli Redditi 2019, da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, ed Irap 2019 da parte dei contribuenti soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive.

**IMPOSTE RATEIZZATE** – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non "interessati" dagli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell'1,64%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dell'1,32%. Invece, per i non titolari di partita Iva "interessati" dall'applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata, con interessi dello 0,66%, se hanno versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,33%, se hanno versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).

**ACCONTI 2019** – Scade il termine per pagare, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpéf); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta sostitutiva regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca).

**REGISTRO** – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2019 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la "cedolare secca". Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello "F24 – Versamenti con elementi identificativi", indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**LIQUIDAZIONE IVA** – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate nel terzo trimestre.

**ESTEROMETRO** – I contribuenti Iva devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di ottobre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse dall'obbligo le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

**LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)** – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre.

**DENUNCIA UNIEMENS** – I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre.

**ARTIGIANI E COMMERCianti, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE** – I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l'anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.

**PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI** – I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l'anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.

**LIBRETTO FAMIGLIA** – Entro questa data, va fatta all'Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di novembre.